



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL PRESIDENTE

Visto l'art. 92, co. 2, c.g.c. che prevede, tra l'altro, il rinvio d'ufficio dell'udienza per impedimento organizzativo;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto-legge 8 marzo 2020, n.11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g);

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno in data 8 marzo 2020;

Visti i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Al fine di garantire il più possibile la sicurezza e l'incolumità delle persone che lavorano all'interno della Corte dei conti di Venezia, delle parti del giudizio e dei rispettivi legali, nonché considerata la finalità di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia,

Sentito il Procuratore Regionale;

D E C R E T A

Le udienze pubbliche e le camere di consiglio collegiali fissate fino al 31 maggio 2020 sono rinviate di ufficio; in particolare si dispone:

il rinvio dell'udienza del 22 aprile 2020 all'udienza del 8 luglio 2020

il rinvio dell'udienza del 23 aprile 2020 all'udienza del 9 luglio 2020

il rinvio dell'udienza del 20 maggio 2020 all'udienza del 16 settembre 2020

il rinvio dell'udienza del 21 maggio 2020 all'udienza del 17 settembre 2020

I magistrati designati per i giudizi pensionistici provvederanno al rinvio di ufficio delle udienze monocratiche calendarizzate per i mesi di aprile e maggio 2020, fissando la data della nuova udienza (successiva al 31 maggio 2020) ed il relativo provvedimento sarà comunicato alle parti dalla segreteria ai sensi dell'art. 92, comma 4, c.g.c.

Nei casi in cui i procedimenti debbano essere trattati, per la presenza di "gravi pregiudizi" alle parti, con particolare riferimento alle eventuali istanze di provvedimenti cautelari ed aventi carattere d'urgenza sia in materia di responsabilità che pensionistica, la trattazione dovrà avvenire in stretta osservanza delle stringenti misure di contrasto alla diffusione del contagio e cioè consentendo lo svolgimento delle udienze con collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza o con ogni altro mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati (art. 4, comma 3, lett. f, del d.l. n. 11/2020).

Al riguardo si fa riserva di illustrare, con successivi provvedimenti, le modalità di effettuazione di dette udienze in videoconferenza.

Per opportuna notizia si precisa che ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del cit. d.l. n. 11/2020, *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti,*

consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020”.

Manda alla Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale per la comunicazione del presente decreto al Procuratore regionale e ai Magistrati di questa Sezione.

Il presente provvedimento è altresì trasmesso, a cura della medesima Segreteria, al Dirigente del SAUR e al Preposto della Procura, per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.

Il predetto Ufficio di Segreteria è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto di Venezia, al Presidente della Regione Veneto, al Direttore del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria di Venezia, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione all'albo.

Venezia, 16 marzo 2020

Il Presidente
Carlo GRECO